



COMUNE DI ANDEZENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

ORDINANZA N.12 del 28.09.2018

OGGETTO: Condotta delle acque e manutenzione delle aree private confinanti con strade comunali e con le SS.PP. - Misure contingibili ed urgenti.

IL SINDACO

PREMESSO che sempre di più i fenomeni meteorologici sono caratterizzati da eventi con strettissimi tempi di preavviso e da notevole intensità sull'assetto idrogeologico a livello locale.

Tutto ciò premesso:

DATO atto ai nubifragi ed alle precipitazioni nevose occorse nella passata stagione autunnale ed invernale che hanno comportato pesanti danni al patrimonio stradale pubblico;

RILEVATO che il riversarsi di acque meteoriche sui sedimi stradali pubblici è causa di potenziale pregiudizio alla fluidità e sicurezza della circolazione dei veicoli;

EVIDENZIATO, infine, che necessita garantire:

1. la manutenzione dei fondi frontisti al fine di eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di vegetazione spontanea e/o in condizioni di precaria stabilità che potrebbe interferire con il regolare deflusso delle acque;
2. la realizzazione e la funzionalità delle opere atte a regimentare gli attraversamenti idraulici posti alla confluenza fra strade vicinali, private, accessi privati e la rete stradale pubblica.

RICHIAMATI pertanto:

1. gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) laddove i proprietari di terreni confinanti con le strade sono tenuti a potare o rimuovere siepi ed alberi che possano ostruire o cadere sulle strade interferendo con la corretta fruibilità e funzionalità delle medesime e compromettendo il regolare deflusso dell'acqua e, nello specifico:
 - potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
 - tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale restringendo o danneggiano le strade o interferendo in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
 - rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa;
 - effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
 - adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità e deflusso delle acque delle strade confinanti con i propri fondi.
2. l'art.14 comma 4 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

VISTA inoltre la nota della Città Metropolitana di Torino (prot. 106180/12.7 del 20.09.2018) con cui è stata richiesta la predisposizione di atti specifici nei confronti dei proprietari frontisti di strade;

RITENUTO indispensabile emanare un'Ordinanza Sindacale per attuare una corretta prevenzione contro rischi di danni e disagi provocabili da un'inidonea regimentazione delle acque meteoriche;

PRESO ATTO del Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare gli art. 23 "Libero deflusso delle acque" e.26 "Spurgo e Pulizia fossi e canali";

VISTO l'art. 50 e 7bis del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL)

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori dei terreni confinanti con strade comunali e provinciali esistenti su tutto il territorio comunale di provvedere:

1. ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) direttamente a:
 - potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
 - tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale restringendo o danneggiano le strade o interferendo in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
 - rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa;
 - effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
 - adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità e deflusso delle acque delle strade confinanti con i propri fondi.
2. Realizzare e garantire la funzionalità delle opere atte a regimentare gli attraversamenti idraulici posti alla confluenza fra strade vicinali, private, accessi privati e la rete stradale pubblica.

AVVERTE

Che la Polizia Municipale e il Servizio Tecnico provvederanno a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente Ordinanza effettuando rilievi periodici a campione lungo le sponde e a fissare, in caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o chi per essi, mediante comunicazione scritta, un tempo massimo di esecuzione degli interventi la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa (da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €. 500,00), ove il fatto non costituisca reato o inadempienza più grave;

Ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge 7.08.1990 n°241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Piemonte oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per la tutela e salvaguardia del territorio;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio.

Andezeno, 28.09.2018

IL SINDACO
Sig. Franco Gar

Franco Gar

